

**ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'ACCERTAMENTO E L'IRROGAZIONE  
DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AD ATTI  
NORMATIVI DI COMPETENZA REGIONALE IN MATERIA DI  
SICUREZZA ALIMENTARE, SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA,  
DIVIETO DI FUMARE, SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO,  
PRODOTTI COSMETICI, STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE,  
GESTIONE TECNICA E REGOLARE ESERCIZIO DELLA FARMACIA E  
DEI DEPOSITI ALL'INGROSSO DI FARMACI USO UMANO**

La presente istruzione operativa detta le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative derivate da violazioni alle norme in materia di sicurezza alimentare, sanità pubblica veterinaria, divieto di fumare, sicurezza sui luoghi di lavoro, prodotti cosmetici, stupefacenti e sostanze psicotrope, gestione tecnica e regolare esercizio della farmacia e dei depositi all'ingrosso di farmaci uso umano. Ai sensi della normativa vigente i controlli ufficiali, effettuati ai sensi delle norme cogenti nelle suddette materie, sono di natura sanitaria e pertanto sono regolamentati dalla Regione quale materia concorrente ex art. 117 della Costituzione. In tali materie alla Regione è demandato il compito di irrogare le relative sanzioni amministrative (L. 59/97 e art. 104 del D.L.vo 31/12/99, n. 507).

Agli organi addetti ai controlli ufficiale è affidato il compito di accertare le violazioni nell'ambito della rispettiva competenza (art. 13 L. 689/81).

In particolare:

- a. le AA.SS.LL. sono competenti ad effettuare i controlli sulla sicurezza alimentare e la sanità pubblica veterinaria come stabilito dalla L. 833/78, D.P.R. 320/54, dalla LR 13/85, dalla LR 25/83, dalla DGRC 377/11 e dal D.L.vo 193/07 il quale ultimo stabilisce all'art. 2 che specificatamente nel campo della sicurezza alimentare le AA.SS.LL., unitamente alla Regione ed Ministero della Salute, rappresentano l'Autorità Competente ad effettuare i controlli (art. 4 Reg CE 882/04);
- b. i Carabinieri del Nucleo Tutela della salute (CC NAS) effettuano controlli sulla sicurezza alimentare e la sanità pubblica veterinaria come stabilito dal D.M. 3/11/11, dal D.M. 26/2/08 e dal citato D.L.vo 193/07, in quanto operano alla diretta dipendenza del Ministero della Salute, Autorità Competente centrale;
- c. il CFS svolge ope legis alcune specifiche attività volte al controllo del rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare, del consumatore e di biosicurezza in genere (art. 2 L. 36/04) quali ad esempio quelli sull'anagrafe zootecnica e sull'etichettatura delle carni bovine;
- d. spetta pertanto alle AA.SS.LL. ed ai CC NAS accertare e contestare gli illeciti amministrativi in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria, ed al CFS accertare e contestare gli illeciti amministrativi nelle specifiche materie inerenti la sicurezza alimentare e la sanità pubblica assegnate dalla normativa cogente.
- e. l'accertamento delle violazioni in materia di prodotti cosmetici, stupefacenti e sostanze psicotrope, gestione tecnica e regolare esercizio della farmacia e dei depositi all'ingrosso di farmaci uso umano, è attività istituzionale:
  - delle AA.SS.LL.
  - del Nucleo Carabinieri per la tutela della Salute – NAS quale organo di controllo del Ministero della Salute
- f. per quanto riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro, l'accertamento delle relative violazioni è compito istituzionale delle AA.SS.LL.;
- g. per quanto riguarda il divieto di fumare l'accertamento delle relative violazioni è compito indistinto degli organi incaricati del controllo sul rispetto della normativa in materia.

Pur tuttavia, come previsto dall'art. 13 della L. 689/81 e dall'art. 2 LR 13/83, la rilevazione e contestazione di illeciti nelle materie di cui ai precedenti punti a., b., c., e., e f., oltre che dalle AA.SS.LL., dai CC NAS e per alcuni aspetti dal CFS, può essere effettuata anche da Ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria appartenenti alle Forze di Polizia ex co 1 e 2 dell'art. 57 c.p.p. (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria) ovvero da Ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria ex co 3

dell'art. 57 c.p.p. limitatamente alle specifiche competenze attribuite dalla legge (ad esempio Guardia Costiera, Polizia Municipale etc). Tale ipotesi deve però intendersi circoscritta:

- alla casuale rilevazione di illeciti nel corso di ispezioni effettuate per motivi diversi dal controllo della sicurezza alimentare e della sanità pubblica veterinaria, dal controllo della sicurezza sui luoghi di lavoro, dal controllo dei prodotti cosmetici, dal controllo degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, dal controllo della gestione tecnica e regolare esercizio della farmacia e dei depositi all'ingrosso di farmaci uso umano
- in ispezioni effettuate su delega dell'Autorità Giudiziaria.

In entrambi i suddetti casi, gli atti redatti nel corso dell'attività ispettiva risultano validi solo se quest'ultima si sia sostanziata nella verifica di situazioni oggettive di non conformità alla normativa che non richiedano valutazioni di ordine tecnico da parte dell'agente accertatore (Circolare Min. Salute – DGSAN n. 25164 del 4/8/2011).

In materia di applicazione di sanzioni amministrative, è opportuno chiarire in via preventiva il ruolo e le funzioni:

1. degli agenti accertatori e degli Uffici o Enti cui essi appartengono;
2. dell'Autorità Competente ex art. 18 L. 689/81 e art. 7 L.R. 13/83.

Mentre, infatti, agli Uffici di cui al precedente punto 1 spetta esclusivamente il compito di svolgere i controlli ufficiali secondo le proprie competenze e, conseguentemente, rilevare e contestare gli illeciti amministrativi, solo all'A.C. di cui al punto 2 spetta l'effettiva irrogazione della sanzione amministrativa tramite l'emissione di Ordinanza-Ingiunzione; a tale A.C. è attribuito anche il diritto-dovere di decidere in merito all'eventuale archiviazione della contestazione dell'illecito, emettendo apposita motivata Ordinanza di Archiviazione.

Le strutture della Giunta Regionale cui è demandata la funzione di Autorità Competente ex art. 18 della L. 689/81 e art. 8 della LR 13/83 in materia di violazioni ad atti normativi perfetti di competenza regionale, sono le seguenti:

- l'U.O.D. "Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria" per quanto riguarda la sicurezza alimentare e la sanità pubblica veterinaria
- l'U.O.D. "Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute negli ambienti di vita e lavoro" per quanto riguarda il divieto di fumare e la sicurezza sui luoghi di lavoro
- l'U.O.D. "Politica del farmaco e dispositivi" per quanto riguarda i prodotti cosmetici, gli stupefacenti e sostanze psicotrope, la gestione tecnica e regolare esercizio della farmacia e dei depositi all'ingrosso di farmaci uso umano

La presente istruzione operativa è suddivisa nelle seguenti sezioni:

- **SEZIONE A** - Procedure sanzionatorie
- **SEZIONE B** - Descrizione degli adempimenti procedurali
- **SEZIONE C** - Aspetti particolari
- **SEZIONE D** - Elenco atti normativi perfetti che prevedono l'irrogazione da parte dei competenti Uffici Regionali di sanzioni amministrative in materia di sicurezza alimentare, sanità pubblica veterinaria, divieto di fumare, sicurezza sui luoghi di lavoro, prodotti cosmetici, stupefacenti e sostanze psicotrope, gestione tecnica e regolare esercizio della farmacia e dei depositi all'ingrosso di farmaci uso umano
- **SEZIONE E** - Elenco dei laboratori che effettuano la revisione d'analisi ai sensi dell'art. 15 L. 689/81

## ACRONIMI

Processo verbale	p.v.
Sportello Unico delle Attività Produttive	SUAP
Ordinanza di Archiviazione	Ord. Arch.
Pubblica Amministrazione	P.A.
Polizia di Stato	PS
Carabinieri	CC
Comando Carabinieri per la Tutela della Salute	NAS
Azienda Sanitaria Locale	ASL
Codice Procedura Penale	C.P.P.
Unità Operativa Dirigenziale	U.O.D.
Polizia Municipale	PM
Autorità Competente	A.C.
Ordinanza-Ingunzione	Ord-Ing
Struttura della Giunta regionale competente ex art. 18 L. 689/81	Ufficio Regionale Competente
Posta elettronica certificata	p.e.c.
Corpo Forestale dello Stato	CFS
Capitaneria di Porto – Guardia Costiera	CP
Polizia Giudiziaria	PG
Codice Procedura Civile	C.P.C.
Codice Civile	C.C.
Guardia di Finanza	GdF
Delibera Giunta Regione Campania	DGRC
Legge	L.
Legge Regionale	L.R.
Azienda Sanitaria Locale	ASL
Destinati alla Produzione Alimentare	DPA
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	MIPAAF

## **SEZIONE A**


### **PROCEDURE SANZIONATORIE**

La presente istruzione operativa disciplina le procedure sanzionatorie da attuare in seguito alla rilevazione di violazioni a norme in materia di sicurezza alimentare, sanità pubblica veterinaria, divieto di fumare, sicurezza sui luoghi di lavoro, prodotti cosmetici, stupefacenti e sostanze psicotrope, gestione tecnica e regolare esercizio della farmacia e dei depositi all'ingrosso di farmaci uso umano, per le quali la Regione riveste il ruolo di A.C. ex art. 18 L. 689/81 .

La presente istruzione operativa è stata approntata con lo scopo di:

- 1) dare completa applicazione alle norme contenute nella L. 689/81 e L.R. 13/83
- 2) rendere efficace ed efficiente l'azione degli Enti coinvolti nei processi sanzionatori
- 3) salvaguardare il diritto alla difesa del presunto trasgressore
- 4) semplificare gli adempimenti burocratici a carico delle P.A. e dei presunti trasgressori
- 5) applicare le norme sulla dematerializzazione dell'azione delle P.A.
- 6) rendere l'intera procedura sanzionatoria trasparente e pubblica pur nei limiti imposti dal diritto alla privacy.

Prima di definire i singoli aspetti procedurali, si riporta preventivamente un diagramma di flusso che illustra in sintesi gli schemi procedurali.



## **SEZIONE B**

### **DESCRIZIONE DEGLI ADEMPIMENTI PROCEDURALI**

#### **CAP. 1 ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE**

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 13 L. 689/81 e dell'art. 2 LR 13/83, l'accertamento delle violazioni, a pena di nullità, può essere effettuata esclusivamente da:

- a) gli Uffici o Enti ex art. 2, co.1, punto a, LR 13/83 cioè quelli espressamente incaricati dei controlli nelle materie specifiche (ad es. ASL, CC NAS in merito alla sicurezza alimentare, sanità pubblica veterinaria, sicurezza sui luoghi di lavoro, prodotti cosmetici, stupefacenti e sostanze psicotrope, gestione tecnica e regolare esercizio della farmacia e dei depositi all'ingrosso di farmaci uso umano).
- b) gli agenti ed ufficiali di P.G. afferenti ad altri Uffici non espressamente incaricati dei controlli in tali materie ex art. 2, co.1, punto b, LR 13/83 (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria)
- c) gli organi abilitati espressamente dalle leggi vigenti per l'esecuzione di alcuni controlli ex art. 2, co.1, punto c, LR 13/83 (ad es. Corpo Forestale della Stato in alcuni specifici aspetti in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria, Guardia Costiera in materia di etichettatura e tracciabilità dei prodotti ittici e nel settore della pesca ex art. 22 D.L.vo 4/2012)

Per "ASL" deve intendersi il personale afferente alle Strutture del Dipartimento di Prevenzione incaricato dei controlli ed in possesso della qualifica di pubblico ufficiale e/o di agente o ufficiale di polizia giudiziaria.

In materia di sicurezza alimentare, sanità pubblica veterinaria, sicurezza sui luoghi di lavoro prodotti cosmetici, stupefacenti e sostanze psicotrope, gestione tecnica e regolare esercizio della farmacia e dei depositi all'ingrosso di farmaci uso umano, gli agenti appartenenti ad Uffici diversi dall'ASL, dai CC NAS e dal CFS, possono procedere alla contestazione di violazioni solo se:

- A. siano stati incaricati dall'Autorità Giudiziaria
- B. siano in possesso della qualifica di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria; in tal caso l'accertamento di violazioni nel corso di controlli effettuati per motivi diversi dal controllo sulla sicurezza alimentare, sanità pubblica veterinaria, sicurezza sui luoghi di lavoro prodotti cosmetici, stupefacenti e sostanze psicotrope, gestione tecnica e regolare esercizio della farmacia e dei depositi all'ingrosso di farmaci uso umano è:
  - o un evento casuale
  - o condizionato dal fatto che l'attività ispettiva di controllo debba sostanziarsi nella verifica di situazioni oggettive di non conformità alla normativa che non richiedano valutazioni di ordine tecnico-sanitario da parte dell'agente accertatore.

Pertanto, in assenza della descrizione dei giustificati motivi che hanno determinato il casuale accertamento dell'illecito, o in presenza di valutazioni di ordine tecnico-sanitario che non rientrano nella propria competenza, gli atti conseguenti all'accertamento sono annullabili.

Applicando il principio penalistico *nulla poena sine lege*, gli agenti accertatori possono procedere alla contestazione di illeciti amministrativi solo quando:

- siano stati violati atti normativi aventi forza di legge (Leggi, Decreti Legislativi, Leggi Regionali)
- tali atti normativi siano perfetti cioè contengano sia le norme che le sanzioni per la loro violazione, o vi sia un atto normativo avente forza di legge che stabilisca la sanzione di un atto normativo di rango inferiore
- le norme violate prevedano l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Gli agenti accertatori inoltre devono tenere presente l'irretroattività delle norme sanzionatorie, nel senso che nessuna norma può essere considerata violata se al momento dell'azione od omissione essa non era ancora vigente.

Prima di procedere alla contestazione di un illecito, gli agenti accertatori, oltre a valutare se la persona sia effettivamente responsabile dell'illecito stesso, devono valutare se la persona ha la capacità di intendere e di volere; in tal caso infatti egli non può essere assoggettato alla sanzione. Ai sensi dell'art.4 della legge 689/81, poi, non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.

Come attività finalizzata alla contestazione di un illecito, gli agenti accertatori, nel caso lo ritengano necessario, possono procedere all'espletamento di preventivi atti di accertamento, quali l'assunzione di informazioni, l'effettuazione di ispezioni, rilievi segnaletici, fotografici etc.. Tenendo presente la notevole divergenza di opinioni sia nell'ambito della dottrina che in giurisprudenza in merito all'eventuale obbligo della redazione di un apposito verbale di accertamento, distinto dal vero e proprio p.v. (meglio descritto nel capitolo seguente), è necessario premettere che l'art. 13 della L. 689/81 nulla prevede in merito, mentre al contrario l'art. 3 della L.R. 13/83 prevede che *“la violazione è accertata tramite processo verbale”*. Pertanto, pur ritenendo necessario che l'organo di controllo documenti nella maniera più esaustiva possibile l'accertamento compiuto, tutte le informazioni utili possono anche essere contenute esclusivamente nel p.v. di illecito amministrativo, senza la preventiva redazione di un verbale di accertamento, che rimane quindi un atto facoltativo per gli agenti accertatori. Quanto sopra viene avvalorato dalla diversità di funzione, forma e contenuto dei due atti (verbale di accertamento e p.v.); infatti il verbale di accertamento può anche non essere notificato alla parte come stabilito in giurisprudenza, la quale ritiene che *“non deve essere notificato quel documento allegato al processo verbale di contestazione dell'infrazione, che fornisca elemento di valutazione ai fini dell'accertamento e non concerna gli estremi della violazione”* (Cass., sez. I, 17/7/1990, n. 7332) e, pertanto, i verbali di accertamento non sostituiscono nei loro effetti il processo verbale d'illecito amministrativo. In ogni caso, per gli agenti accertatori in forza ai Servizi Dipartimentali delle ASL, il verbale di accertamento in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria, a seguito di un sopralluogo, si identifica necessariamente:

- con il Mod. 5 (DGRC n. 377/2011) nel caso in cui l'accertamento della violazione sia scaturita nel corso di una ispezione
- dal rapporto finale di audit nel caso in cui l'accertamento della violazione sia scaturita nel corso di un audit.

#### CAP. 1 BIS      APPLICAZIONE DELLA DIFFIDA

Esclusivamente per le violazioni alle norme in materia agroalimentare, la L. 116/14, convertendo con modifiche il D.L. 91/14, ha introdotto la procedura della diffida. Allorquando gli agenti accertatori rilevino una violazione *sanabile* in materia agroalimentare, devono primariamente accertarsi se il trasgressore non sia mai stato diffidato precedentemente; nel caso sia la prima volta, gli agenti accertatori procedono a diffidare il presunto trasgressore ad adempiere alle prescrizioni della normativa risultate violate e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida.

Si specifica inoltre che:

- la norma prevede che *“per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili”*; per *“sanabile”* quindi deve intendersi una azione o omissione illecita cui è possibile porre rimedio; ciò impone agli agenti accertatori la necessità di una attenta valutazione dei casi in cui è possibile o meno applicare la diffida; a puro titolo d'esempio, la rilevazione di carenza di igiene in uno stabilimento è considerabile come *“sanabile”* e pertanto in tal caso può essere applicata la diffida, a meno che non si proceda al blocco dell'attività; anche la rilevazione in una azienda zootecnica di elementi che influiscono in maniera negativa sul benessere animale è considerabile come *“sanabile”*, mentre ad es. non è

sanabile la rilevazione di elementi che influiscono in maniera negativa sul benessere animale in fase di trasporto, per l'ovvia impossibilità di porvi rimedio; non è inoltre sanabile la mancata iscrizione di un cane all'anagrafe canina, in quanto non attiene alla materia agroalimentare; è sanabile invece la mancata presentazione della SCIA per uno stabilimento in attività e la mancata compilazione di un registro in autocontrollo (procedure ex art. 4 reg. CE n. 852/2004).

- La norma prevede che la diffida possa essere applicata solo quando la violazione viene “*accertata per la prima volta*”. Ai fini dell'individuazione della “*prima volta*” occorre fare riferimento ai seguenti criteri:
  - disposizione violata
  - tempo trascorso dall'ultima diffida

Infatti, qualora si dovessero accertare entro i cinque anni successive violazioni alla medesima disposizione già oggetto di diffida, le stesse dovranno essere direttamente contestate con apposito p.v. non essendo ulteriormente diffidabili. Viceversa, le violazioni di disposizioni diverse dovranno essere oggetto di autonoma diffida se ognuna di esse risulta accertata per la prima volta negli ultimi cinque anni.

Per gli agenti accertatori in forza ai Servizi Dipartimentali delle ASL, l'atto di diffida previsto dalla norma si identifica con il Mod 5 di ispezione (da rev 7 in poi) che contiene un'apposita sezione. Nel caso di violazioni di carattere documentale accertate in Ufficio e pertanto non in seguito ad un sopralluogo, si procede a stilare apposito atto di diffida.

## CAP. 1 TER      MANCATA OTTEMPERANZA ALLA DIFFIDA

Trascorsi i venti giorni concessi per la risoluzione delle non conformità, l'Ufficio cui appartengono gli agenti accertatori provvederà a far effettuare una ulteriore ispezione; nel caso in cui in tale ispezione si rilevi che le non conformità non sono state risolte, gli ispettori procederanno alla redazione, contestazione o notifica di apposito p.v. di illecito amministrativo per la violazione della norma considerata violata nella diffida; in tale p.v. però, gli agenti accertatori non daranno indicazioni in merito alla possibilità del cosiddetto “pagamento ridotto” ex art. 16 della L. 689/81, in quanto nella fattispecie tale possibilità è preclusa.

Gli agenti accertatori in forza ai Servizi Dipartimentali delle ASL, nel caso in cui nella seconda ispezione rilevino che le non conformità non sono state risolte, redigeranno il Mod. 7 (p.v. di illecito amministrativo) avendo cura di cassare le indicazioni relative al pagamento in forma cosiddetta “ridotta” ed esplicitando nel contempo le motivazioni della preclusione. Tale p.v. va inviato direttamente all'Ufficio Regionale Competente.

Avverso la diffida e/o il conseguente p.v. di inottemperanza alle prescrizioni di legge, è possibile presentare scritti difensivi e/o chiedere di essere ascoltati secondo le stesse procedure descritte nel successivo Cap. 8.

## CAP. 2      REDAZIONE DEL PROCESSO VERBALE

Gli agenti accertatori, nel caso rilevino un'azione illecita sanzionabile amministrativamente, hanno l'obbligo di descriverne la circostanza in un processo verbale (p.v.). Quale fonte di possibile obbligazione ex delicto, il processo verbale deve essere un documento unico, esaustivo, non modificabile, non integrabile o correggibile in alcuna delle sue parti; in esso devono essere descritte tutte le operazioni sia effettuate nel corso del controllo sul posto che nel corso di verifiche senza sopralluogo antecedenti o successive al controllo, come ad es. l'acquisizione di dichiarazioni, di documentazioni, pareri, etc..

Il p.v. è il documento-prova da cui scaturisce il possibile credito che la P.A. vanta nei confronti del trasgressore e dell'obbligato in solido.

Nel caso che vi sia stato *concorso di persone* come definito dall'art. 5 della L. 689/81, per fare in modo che ciascuna di esse soggiaccia alla sanzione disposta, per ogni persona dovrà essere redatto un



distinto p.v.. Ciò infatti evita che la sanzione sia unica ed il pagamento eseguito da uno solo dei responsabili, abbia conseguenze liberatorie per tutti gli altri, come nel caso dell'obbligazione solidale di cui all'art. 6 della L. 689/81.

Il p.v. ha la valenza di atto pubblico e pertanto, ai sensi dell'art. 2700 del C.C., è assistito da una efficacia dimostrativa privilegiata che consente di attribuirgli sempre maggior valore ai fini probatori, nel senso che fa fede fino a querela di falso. Una volta contestato o notificato il p.v. in ogni sua copia originale non può essere alterato, anche mediante la semplice aggiunta di annotazioni, numeri seriali, modifiche o cancellazioni. In tal caso si configura un falso materiale (o ideologico nei casi più gravi) che è motivo di nullità.

Gli agenti accertatori, una volta accertato l'illecito, non possono delegare altri Uffici, o altre persone del proprio Ufficio, alla redazione del p.v. e alla contestazione dell'illecito. Gli atti redatti in difformità a tale norma sono nulli. Tale norma scaturisce dalle particolari esigenze di assunzione di responsabilità da parte degli agenti accertatori nelle materie oggetto delle presenti istruzioni.

Il p.v. deve avere i seguenti contenuti minimi:

- a) l'indicazione dell'ufficio cui appartengono gli agenti accertatori
- b) l'indicazione della p.e.c. dell'ufficio di cui sopra; tale indicazione può essere presente anche solo sul verbale di accertamento se redatto
- c) un numero univoco d'identificazione
- d) la data dell'accertamento e l'ora. Per il personale delle AA.SS.LL. che si occupa di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria, l'indicazione dell'ora è da considerarsi già assolta in quanto prevista nel Mod. 5 (verbale di accertamento) la cui redazione è obbligatoria in tutte le ispezioni
- e) le generalità e la qualifica degli agenti accertatori; per esigenze di tutela, l'identificazione degli agenti si considera corretta anche quando vengono identificati tramite un codice interno all'ufficio cui appartengono
- f) la firma degli agenti accertatori
- g) il luogo/stabilimento/azienda presso il quale si è rilevato l'illecito
- h) i dati identificativi del trasgressore
- i) i dati identificativi dell'eventuale obbligato in solido
- j) la descrizione quanto più esaustiva dell'azione o omissione illecita con particolare riferimento a persone o cose che furono oggetto o servirono a commettere l'illecito, ovvero in forma sintetica con eventuale riferimento al verbale ispettivo già in possesso della parte
- k) l'indicazione delle norme che si ritengono violate
- l) il minimo ed il massimo edittali previsti per l'azione illecita e la norma che li stabilisce
- m) l'importo del pagamento cosiddetto "ridotto" (1/3 del massimo o il doppio del minimo se più favorevole).
- n) l'importo del pagamento cosiddetto "ridotto" nel caso venga oblatato entro i 5 giorni dalla contestazione o notifica (corrispondente alla somma del pagamento cosiddetto "ridotto" ridotta del trenta per cento – N.B.: criterio applicabile esclusivamente nelle violazioni in materia agroalimentare).
- o) le istruzioni per procedere all'estinzione del p.v. mediante il pagamento cosiddetto "ridotto"
- p) un apposito spazio dove poter inserire eventuali dichiarazioni della persona presente all'accertamento
- q) l'indicazione sulle modalità e tempistica della presentazione di scritti difensivi e/o richiesta di audizione;
- r) la descrizione dei motivi della eventuale mancata immediata contestazione
- s) la prova dell'avvenuta contestazione immediata (nel caso sia stata effettuata)
- t) l'indicazione dell'Ufficio Regionale Competente dal quale il trasgressore ha facoltà di essere sentito od al quale può presentare scritti difensivi e documenti.

Ai sensi degli artt. 5 e 6 L. 689/81 gli agenti accertatori devono procedere all'esatta identificazione di tutte le persone fisiche o giuridiche che hanno concorso alla violazione o che ne sono obbligati in solido.

Il trasgressore è la persona che ha commesso o sta commettendo l'illecito. Nel caso di una impresa, esso è identificabile:

- con l'imprenditore oppure con il rappresentante legale o amministratore di una persona giuridica o di una associazione, se è esso stesso ad aver compiuto l'illecito
- con un dipendente, se è quest'ultimo ad aver violato le norme. In tal caso, ai sensi dell'art. 6 della L. 689/81 e, per analogia, ai sensi del dettato delle norme ex D.L.vo 8/6/2001, n. 231, l'imprenditore (sia persona fisica che giuridica che associazione) deve essere indicato come obbligato in solido.

Tenendo presente:

- gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali finora prevalenti, per i quali anche per gli illeciti amministrativi si applicano *mutatis mutandis* i presupposti delle norme penali e che pertanto, visto che il co. 1 dell'art. 27 della Costituzione stabilisce che la responsabilità penale è personale, solo una persona fisica potrebbe essere indicata come autore di un illecito amministrativo e giammai una associazione o società, secondo il principio "*societas delinquere non potest*"
- alcuni presupposti del diritto commerciale, del diritto tributario (che riconosce alle società di persone una ridotta capacità giuridica, sufficiente però a farle identificare come soggetti passivi di obbligazione tributaria e quindi anche di obbligazione ex delicto per illeciti tributari) e l'evolversi della normativa, che incomincia a riconoscere che anche per le società può esistere una responsabilità amministrativa (cfr. D.L.vo 8/6/2001 n. 231, art. 7 D.L. 30/9/03 n. 269, art. 30 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Direttiva 2008/ 99/Ce del 19/11/2008)

si riportano di seguito alcune specifiche norme procedurali:

1. in caso di società di persone (snc, sas, società semplice) o associazioni, si procede alla contestazione dell'illecito alla società o associazione (in qualità di trasgressore o di obbligato in solido); ciò in quanto quest'ultima riveste il ruolo di imprenditore e conseguentemente ha la responsabilità dell'impresa e di tutte le obbligazioni ad essa inerenti, sia ex contractu che ex delicto; la divisione delle effettive responsabilità avverrà poi all'interno della struttura societaria secondo le norme del C.C., fermo restando che per la P.A. l'imprenditore è la società di persone. Pertanto, la società deve essere sempre indicata nel p.v., pena la nullità dello stesso per difetto grave di forma ad substantiam; ai fini della corretta contestazione, tale norma non può ritenersi come assolta quando nel corpo del p.v. viene indicato come trasgressore unicamente uno degli amministratori o uno dei rappresentanti legali accompagnandolo alla dicitura "*.... in qualità di.....della società.....*".

2. in caso di società di capitali (srl, spa, sapa) e di cooperative, è obbligatorio procedere alla contestazione dell'illecito alla società di capitali o cooperativa esclusivamente in qualità di obbligato in solido; ciò in quanto essa è persona giuridica sul cui patrimonio devono essere soddisfatte tutte le obbligazioni sia ex contractu che ex delicto. Pertanto la società (o la cooperativa) deve essere indicata nel p.v. come obbligato in solido, pena la nullità dello stesso per difetto grave di forma ad substantiam. Ai fini della corretta contestazione, tale norma non deve ritenersi come assolta quando nel corpo del p.v. viene indicato come trasgressore unicamente uno degli amministratori o uno dei rappresentanti legali accompagnandolo alla dicitura "*.... in qualità di..... della soc.....*". Nel caso la violazione sia stata commessa dal legale rappresentante di una società di capitali o cooperativa nell'esercizio delle sue funzioni, come trasgressore dovrà essere indicato il rappresentante legale mentre come obbligato in solido dovrà essere indicata la società o cooperativa.

3. se gli agenti accertatori ne sono stati resi edotti mediante l'esibizione di atti formali, dovranno tener conto dell'eventualità che:

- i. l'imprenditore abbia individuato un "*institore alla conduzione*" di una intera impresa o solo di uno stabilimento di un'impresa (conduzione di ramo d'azienda);

- ii. l'imprenditore di commercio al dettaglio si avvalga di un "preposto alla vendita" figura prevista dal D.L.vo 114/98 sul commercio;

entrambe le fattispecie non devono essere confuse con il fitto di ramo d'azienda, in quanto nella conduzione da parte di un institore o di un preposto alla vendita, l'impresa non cambia, mentre nel caso di fitto viene posta alla conduzione dell'azienda (o dello stabilimento dell'impresa) un'impresa diversa da quella locataria. Nel caso di preposizione d'institore, ai sensi del co. 2 dell'art. 2204 del C.C., questi deve essere indicato come trasgressore, e l'impresa deve essere indicata come obbligato in solido. In considerazione della rappresentanza, la contestazione o la notifica all'impresa, oltre agli altri modi previsti dalla normativa, può essere correttamente effettuata acquisendo la firma dell'institore. Lo stesso vale per il preposto alla vendita.

4. Diverso dal punto precedente è il caso dell'"affidamento di reparto" che è un contratto che produce effetti solo tra le parti interessate e di cui gli agenti accertatori non devono tenerne conto ai fini della contestazione; in questa fattispecie la responsabilità delle violazioni ricade esclusivamente sull'impresa che risulta titolare dello stabilimento, e non dell'impresa affidataria.

Nei casi previsti dal co. 1 dell'art. 8 della L. 689/81 (*Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative*), come importo per il pagamento della sanzione in forma "ridotta", gli agenti accertatori indicheranno nel p.v. la mera somma di ogni sanzione di ogni singola violazione; ad es. se con la stessa azione od omissione sono state violate tre norme di cui la prima prevede una sanzione ridotta di € 1.000, la seconda di € 500 e la terza di € 750, dovranno indicare "1.000+500+750= € 2.250"; ovviamente dovranno essere indicati anche i singoli atti normativi violati. Purtroppo tale procedura è utilizzabile solo quando siano contestualmente presenti le seguenti condizioni:

- gli atti normativi violati prevedano che i proventi contravvenzionali vadano al medesimo Ente
- gli atti normativi violati prevedano la medesima A.C. ex art. 18 L. 689/81.

Quando entrambe le precedenti ipotesi non sussistono, gli agenti accertatori redigeranno più pp.vv..

Nell'ambito della funzione nomofilattica ad essa attribuita, la Corte di Cassazione a SS.UU. con sentenza 27.04.2006 n. 9591 ha stabilito che le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative rientrano in una normativa speciale (L. 689/81 e LR 13/83) ed esulano dal campo di competenza della Legge 241/90, la quale invece norma i provvedimenti amministrativi delle Pubbliche Amministrazioni; pertanto, le procedure previste da quest'ultimo atto normativo sono inapplicabili alle procedure per l'irrogazione delle sanzioni amministrative; nello specifico gli uffici cui appartengono gli agenti accertatori non possono ad esempio applicare l'istituto dell'autotutela ex art. 21-nonies della L. 241/90 e, anche in presenza di pp.vv. che presentano motivi di nullità o di annullabilità, non possono procedere ad annullarlo d'ufficio; a maggior ragione il p.v. nullo o annullabile non può essere sostituito con un altro p.v. che non contenga i motivi di nullità o annullabilità del primo; ciò in quanto in questo caso verrebbero anche violate le norme ex art. 8 bis L. 689/81.

Purtuttavia anche nel campo delle sanzioni amministrative devono essere considerate pienamente applicabili le norme della L. 241/90 che regolano in generale le caratteristiche "qualitative" del funzionamento della P.A. come ad es. quelle stabilite nell'art. 1.

### CAP. 3 INSERIMENTO DEI DATI DEL CONTROLLO E DEL P.V. NEL SISTEMA INFORMATICO GISA

Al fine di assicurare la effettiva applicazione dei criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza delle attività della P.A., nonché di quanto stabilito dal punto 1 lettera b) dell'art. 3 Reg CE 882/04 e dall'Intesa Stato-Regioni n. 2/CU del 24/1/13, tutti gli Uffici o Enti che contestano un illecito amministrativo in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria per il quale è previsto che l'A.C. sia la Regione, hanno l'obbligo di inserire i dati del controllo e del p.v. nell'apposita sezione del sistema informatico regionale GISA.

L'apposita sezione di tale sistema attribuisce automaticamente un numero progressivo che costituirà l'identificativo univoco alla pratica. Tale sezione rappresenta l'unico input per il successivo

susseguirsi delle procedure burocratiche sanzionatorie e pertanto i pp.vv. inviati all'Ufficio Regionale Competente che non figurano nella sezione, verranno respinti; nel contempo la sezione sarà consultabile da tutti gli Uffici cui appartengono gli agenti accertatori in modo che essi potranno facilmente verificare lo stato dell'iter burocratico di ogni singolo p.v..

#### CAP. 4 CONTESTAZIONE DELL'ILLECITO

Il p.v. è un atto pubblico recettizio, ovvero si perfeziona allorquando ci sia la prova legale che sia stato portato a conoscenza (effettiva e non presunta) del trasgressore e dell'obbligato in solido.

Ai sensi della normativa vigente, per contestazione si deve intendere l'informazione immediata ai trasgressori e obbligati in solido dell'avvenuta azione o omissione illecita. Essa quindi è una attività contestuale alla rilevazione dell'illecito ed alla redazione del relativo p.v.. L'obbligo della contestazione immediata pertanto viene assolto con la consegna del p.v. di illecito amministrativo nella disponibilità del trasgressore e dell'obbligato in solido alla fine dell'accertamento.

La contestazione costituisce regola generale, cui potrà derogarsi solo nei casi di comprovata impossibilità o nel caso siano necessari ulteriori accertamenti; tali evenienze devono essere obbligatoriamente descritte nel p.v..

La contestazione o la successiva notifica deve essere effettuata sia per il trasgressore che per l'obbligato in solido.

In caso di società o associazioni, la contestazione dell'illecito a loro carico come trasgressore o obbligato in solido, può essere effettuata esclusivamente consegnando al momento dell'accertamento il p.v. all'amministratore o legale rappresentante della società o associazione. Nel caso questi non siano presenti, si procede alla notifica.

L'attestazione dell'avvenuta contestazione deve essere comprovata dall'acquisizione della firma del trasgressore e dell'obbligato in solido.

La sottoscrizione del p.v., oltre che come prova dell'avvenuta contestazione, deve essere intesa soltanto come espressione della collaborazione da parte del trasgressore alla redazione del p.v., che conferma in questo modo le modalità delle operazioni svolte dagli agenti accertatori; essa non ha portata confermativa dei rilievi contestati, non costituendo una tacita confessione o una adesione alle tesi degli agenti accertatori. Pertanto l'A.C. ex art. 18 L. 689/81 in sede di opposizione dovrà esclusivamente decidere nel merito dei motivi di ricorso, a prescindere se sia avvenuta la sottoscrizione del p.v..

Qualora l'interessato si rifiuti di firmare, gli agenti accertatori ne faranno obbligatoriamente menzione nel p.v. lasciandone comunque una copia nella disponibilità del destinatario stesso; in questa maniera il p.v. viene considerato come correttamente contestato ai sensi dell'art. 138 del codice di procedura civile.

Pur se consigliabile, gli agenti accertatori non hanno l'obbligo di consegnare, unitamente al p.v., un modulo precompilato per il pagamento in misura "ridotta".

#### CAP. 5 NOTIFICA DEL P.V.

La notifica è un atto pubblico; essa si perfeziona allorquando il p.v. sia pervenuto nella sfera di normale conoscibilità del trasgressore e dell'obbligato in solido, ad es. consegnandolo nella loro disponibilità. La notifica del p.v. si attua quando non è stato possibile procedere alla contestazione immediata descritta nel capitolo precedente; in tal caso gli agenti accertatori hanno l'obbligo di descrivere nel p.v. la motivazione dell'eventuale mancata contestazione immediata. La fattispecie è abbastanza frequente: ad esempio quando il trasgressore o l'obbligato in solido non sono presenti al momento dell'accertamento, ovvero quando si rendano necessarie ulteriori azioni oltre a quelle meramente ispettive effettuate sul posto, che consentano di stabilire se ed in che grado fu commesso l'illecito (ad es. può rendersi necessario acquisire documentazioni, pareri, visionare atti etc e solo dopo tali controlli, procedere alla redazione del p.v. e susseguente sua notifica).

In caso di violazioni commesse da legale rappresentante p.t. di una persona giuridica nell'esercizio delle relative funzioni, il PVC è notificato sia al trasgressore persona fisica che alla persona giuridica quale responsabile in solido per la sanzione (crf. C.Cass., II civ., 15/11/2011 n. 23875).

Ad ogni p.v. di illecito amministrativo redatto dai Servizi Dipartimentali delle ASL in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria corrisponderà, in caso di sopralluogo, necessariamente:

- un Mod. 5 nel caso di ispezione oppure
- un rapporto finale nel caso di audit

entrambi atti pubblici nei quali, tra l'altro, vengono riportate le non conformità riscontrate.

Nei predetti casi in cui la contestazione non è stata possibile, la notifica del p.v. è compito precipuo dell'Ufficio cui afferisce l'agente accertatore e le eventuali spese sono esclusivamente a carico di quest'ultimo.

Ai sensi dell'art. 14 della L. 689/81 e dall'art. 5 della LR 13/83, le modalità della consegna-notifica sono stabilite dall'art. 137 e seguenti del C.P.C., ivi compresa quella postale prevista dalla L. 20/11/82 N. 890. Essa può essere esplicitata con le seguenti modalità:

- a) notifica diretta da parte dell'agente accertatore o dell'Ufficio cui afferisce l'agente accertatore
- b) mediante messo comunale
- c) mediante servizio postale con raccomandata (busta verde)
- d) mediante p.e.c.

Nella notifica deve essere specificata la qualità rivestita dal consegnatario.

La notifica alle società ed associazioni viene effettuata ai sensi dell'art. 145 del C.P.C..

Come stabilito dall'art. 14 della L. 689/81 e dall'art. 5 della LR 13/83, il termine entro cui la notifica risulta efficace è di 90 giorni per i residenti in Italia o di 360 per i residenti all'estero dalla data di accertamento della violazione; attenendosi per analogia alla sentenza della Corte Costituzionale 17/6/96, n. 198, tale termine è perentorio, per cui l'Ufficio cui appartengono gli agenti accertatori, nel caso abbia contezza che tale termine sia stato superato, archiverà motu proprio le pratiche relative all'illecito, comunicando la mancata notifica all'Ufficio Regionale Competente.

Ai sensi delle sentenze della Corte Costituzionale n. 69/94 e 477/2002, nel caso la notifica sia stata effettuata mediante servizio postale, il computo del tempo per calcolare il rispetto del termine parte dalla data di consegna della raccomandata all'Ufficio Postale e non dalla data di consegna alla parte, rilevabile dall'avviso di ricevimento.

Ai sensi dell'art. 149 bis del c.p.c., in assenza di un espresso divieto di legge, la notifica del p.v. può essere effettuato anche mediante posta elettronica certificata inviandone copia informatica; la notifica in questo caso si intende perfezionata nel momento in cui il gestore della pec rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario, indipendentemente dall'avvenuta lettura del p.v. da parte del destinatario stesso.

Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi dall'Autorità Giudiziaria, i termini di cui sopra decorrono dalla data di ricezione del provvedimento giudiziario.

## CAP. 6 INVIO DEL P.V. ALL'UFFICIO REGIONALE COMPETENTE

L'Ufficio cui appartengono gli agenti accertatori, una volta contestato il p.v. o concluse le procedure di notifica del p.v., lo inviano entro novanta giorni all'Ufficio Regionale Competente. L'invio dovrà avvenire esclusivamente via pec. Gli invii effettuati con una diversa modalità saranno respinti.

Per i pp.vv. in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria è presente nel sistema GISA il registro dei trasgressori previsto dall'articolo 9, comma 3, della LR 13/83, implementato automaticamente all'atto dell'inserimento del controllo da cui scaturisce il p.v.. In occasione della trasmissione del p.v. all'Ufficio Regionale Competente dovrà essere anche specificato il numero progressivo del predetto registro correlato al p.v..

Unitamente al p.v., l'Ufficio cui appartengono gli agenti accertatori dovrà inviare:

- prova delle avvenute notificazioni
- elementi ex art. 11 L. 689/81

## CAP. 7 AVVENUTO PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

Il trasgressore o l'obbligato in solido hanno la facoltà di avvalersi dell'istituto del pagamento "in misura ridotta" ex art. 16 L. 689/81 e art. 6 L.R. 13/83 con il quale vengono interrotte le procedure sanzionatorie.

Ai sensi della L. 116/14, esclusivamente per le violazioni alle norme in materia agroalimentare, la somma stabilita per l'oblazione "in misura ridotta" e' ulteriormente ridotta del trenta per cento se il pagamento e' effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La norma permette l'applicazione della riduzione del 30% solo allorquando per la violazione accertata e' prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria; pertanto la riduzione non può essere applicata se, oltre al p.v. di illecito, è necessario operare contemporaneamente anche un sequestro. La possibilità della riduzione non è applicabile ai pp.vv. redatti per la mancata risoluzione di non conformità gravi per le quali il presunto trasgressore è stato già diffidato, in quanto in questi casi è preclusa in toto la possibilità del pagamento "ridotto".

Spetta all'Ufficio Regionale Competente verificare l'avvenuto pagamento della sanzione in forma "ridotta" e l'oblazione delle Ordinanze-Ingiunzioni di cui al successivo Cap. 12. Esclusivamente al fine di facilitare tale verifica, vengono istituiti sul c.c. regionale appositi capitoli di entrata dedicati all'incasso delle sanzioni:

1. in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria.
2. divieto di fumare
3. sicurezza sui luoghi di lavoro
4. prodotti cosmetici, stupefacenti e sostanze psicotrope, gestione tecnica e regolare esercizio della farmacia e dei depositi all'ingrosso di farmaci uso umano

Come stabilito dall'Ordinanza n. 46 del 2007 della Corte Costituzionale, attraverso l'avvenuto pagamento in misura ridotta l'interessato manifesta la volontà di "*prestare acquiescenza all'accertamento della responsabilità*" per le violazioni contestate e quindi ad esso viene preclusa la possibilità di impugnare il p.v. successivamente all'avvenuto pagamento in forma ridotta. In questo caso è compito dell'Ufficio Regionale Competente respingere eventuali scritti difensivi avverso un p.v. quando abbia avuto contezza che lo stesso p.v. sia stato oblato in maniera cosiddetta "ridotta".

In considerazione dell'evoluzione della normativa in materia di rapporti tra P.A. e cittadini, l'obbligo di esibizione della ricevuta di pagamento previsto dal co. 4 dell'art. 6 della LR 13/83, è da considerarsi tacitamente abrogato. Ricade quindi esclusivamente a carico dell'Ufficio Regionale Competente l'onere di effettuare il controllo contabile dell'eventuale avvenuto pagamento cosiddetto "ridotto", ex art. 16 L. 689/81.

Purtuttavia, l'obbligo di esibizione della ricevuta di pagamento sopravvive nel caso di oblazioni effettuate a favore di Enti diversi dalla Regione, in considerazione dell'impossibilità del controllo contabile. In tal caso il trasgressore o l'obbligato in solido devono esibire la ricevuta all'Ufficio cui appartengono gli agenti accertatori.

Nel caso il trasgressore abbia optato per il pagamento in forma "ridotta", l'Ufficio Regionale Competente procederà all'archiviazione della pratica per estinzione dell'obbligazione ex delicto.

In materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria, l'ufficio cui appartengono gli agenti accertatori possono avere contezza del percorso burocratico del p.v. attraverso il sistema informativo GISA implementato per la parte di propria competenza (archiviazione, ordinanza ingiunzione, iscrizione nei ruoli esattoriali) dall'Ufficio Regionale Competente.

Non è consentito il pagamento rateizzato del quantum stabilito nella maniera cosiddetta "ridotta".

## CAP. 8 PRESENTAZIONE ALL'UFFICIO REGIONALE COMPETENTE DI SCRITTI DIFENSIVI E/O DI RICHIESTA DI AUDIZIONE

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 18 L. 689/81 ed art. 8 LR 13/83, entro trenta giorni dalla data di contestazione o notifica, il trasgressore e/o l'obbligato in solido possono presentare scritti difensivi e/o richieste di audizione. Gli scritti difensivi e le richieste di audizione devono essere inviate esclusivamente all'Ufficio Regionale Competente.

Ai sensi dell'art. 1 del DPCM 22/7/11, la presentazione degli scritti difensivi e delle richieste di audizione possono essere effettuate esclusivamente mediante posta elettronica certificata. Gli invii effettuati con una diversa modalità saranno respinti, a prescindere dalle argomentazioni difensive in fatto ed in diritto ivi contenute. Il respingimento non interrompe i termini ex art. 18 L. 689/81.

Il termine dei trenta giorni è perentorio e pertanto oltre tale termine opera la preclusione del diritto di presentare ricorso; ciò comporta che in caso di presentazione di scritti difensivi e/o richieste di audizione oltre il termine perentorio, l'Ufficio Regionale Competente, cui spetta la loro valutazione, non dovrà tener conto delle argomentazioni difensive ivi contenute; è fatto salvo in ogni caso quanto previsto dal co. 2 dell'art. 153 del c.p.c. in materia di rimessione in termini; in tal caso la richiesta di rimessione in termini deve essere presentata all'Ufficio Regionale Competente, unitamente alle prove dell'impedimento ossia delle circostanze non dipendenti dalla volontà del ricorrente né ad esso imputabili, che hanno impedito di rispettare il termine perentorio. L'Ufficio Regionale Competente nel caso ritenga accettabile la richiesta, procede alla valutazione delle argomentazioni riportate negli scritti difensivi; nell'Ordinanza da emettere, l'Ufficio Regionale Competente deve riportare i motivi che lo hanno indotto ad accettare la richiesta di rimessione in termini.

Il computo del tempo per calcolare il rispetto del termine, parte dal momento in cui il gestore della pec rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata dell'Ufficio Regionale Competente.

Ai sensi delle vigenti norme in materia di digitalizzazione della P.A., l'indirizzo di posta elettronica certificata con il quale sono stati inviati gli scritti difensivi e/o la richiesta di audizione, sarà utilizzato dagli Uffici coinvolti nella presente procedura sanzionatoria per inviare comunicazioni e/o documenti al ricorrente.

Agli scritti difensivi il ricorrente deve allegare:

- estrazione di copia informatica del p.v.
- estrazione di copia informatica dell'eventuale sequestro amministrativo
- una scansione di un proprio documento di identità
- scansione di eventuali documenti utili alle argomentazioni difensive

Come riportato nel cap. 5, l'assenza della notifica o la sua effettuazione in difformità alla normativa rende il p.v. nullo. Purtuttavia la nullità di un p.v. a causa di notificazione assente o difforme, richiesta in occasione di presentazione di scritti difensivi, deve invece essere intesa come sanata per convalidazione oggettiva visto il raggiungimento dello scopo dell'atto ex co. 3 art. 156 C.P.C.; infatti il ricorrente ha comunque posto in essere un'attività (presentazione di scritti difensivi) che presuppone necessariamente la conoscenza integrale del p.v..

Per la presentazione di scritti difensivi o nel corso dell'audizione, il ricorrente può farsi rappresentare da un terzo.

E' compito dell'Ufficio Regionale Competente inviare al ricorrente via pec la comunicazione circa il luogo, la data e l'ora dello svolgimento dell'eventuale audizione richiesta; la mancata presentazione del ricorrente senza alcuna preventiva comunicazione, comporta la preclusione al diritto di chiedere una nuova audizione, fatto salvo quanto previsto per la remissione in termini.

## CAP. 9 PRESENTAZIONE ALL'UFFICIO REGIONALE COMPETENTE DI RICHIESTA DI RIDUZIONE DELL'IMPORTO E/O RATEIZZAZIONE DELLA SANZIONE

Il trasgressore e/o l'obbligato in solido possono richiedere all'Ufficio Regionale Competente la rateizzazione e/o la riduzione dell'importo della sanzione rispetto al pagamento ridotto. La richiesta deve essere inoltrata esclusivamente via p.e.c..

## CAP. 10 INVIO ALL'UFFICIO REGIONALE COMPETENTE DELLE OSSERVAZIONI AGLI EVENTUALI SCRITTI DIFENSIVI

Nel caso il trasgressore e/o l'obbligato in solido abbiano presentato scritti difensivi e/o abbiano richiesto audizione, l'Ufficio Regionale Competente richiede via pec all'Ufficio cui appartengono gli agenti accertatori le osservazioni alle motivazioni riportate negli scritti difensivi ex co 2 art 7 L.R. 13/83.

Le osservazioni possono:

- ✓ concordare con le motivazioni del ricorrente
- ✓ contestare la loro validità; in tal caso esse possono consistere esclusivamente in argomentazioni puramente giuridiche dirette a confutare le ragioni esposte dal ricorrente oppure contestare i fatti che il ricorrente ha allegato a fondamento della sua richiesta; le osservazioni infatti possono solo integrare quanto già descritto nel p.v. alla stregua di quanto disposto per le precisazioni dal co. 5 dell'art. 183 C.P.C.. Pertanto, essendo precluso agli agenti accertatori apportare elementi completamente nuovi rispetto a quelli riportati nel p.v. onde consentire per quanto possibile il contraddittorio e la "parità delle armi" costituzionalmente garantiti, l'Ufficio Regionale Competente non terrà conto di eventuali elementi nuovi nelle osservazioni nel decidere nel merito del ricorso.

Le osservazioni devono essere inviate via pec entro sessanta giorni dalla richiesta; tale termine oltre ad essere acceleratorio è ordinatorio, e pertanto al suo superamento l'Ufficio Regionale Competente può giustificatamente procedere a giudicare nel merito le motivazioni degli scritti difensivi.

Le osservazioni fungono solo quale elemento di chiarimento rispetto al verbale di contestazione in relazione agli scritti difensivi, e pertanto non sono in ogni caso vincolanti per l'Ufficio Regionale Competente.

## CAP. 11 e 12 EMISSIONE DELLE ORDINANZE DA PARTE DELL'UFFICIO REGIONALE COMPETENTE (PARTE COMUNE)

Spetta all'Ufficio Regionale Competente valutare tutti gli elementi inerenti il p.v., ivi compresa l'effettiva presentazione di scritti difensivi e/o richieste di audizioni oltre il termine previsto; in tal ultimo caso esso non terrà conto delle argomentazioni difensive ivi riportate a prescindere dalle motivazioni di fatto e di diritto ivi contenute.

L'Ufficio Regionale Competente, pur non avendo funzione giurisdizionale, si attiene per quanto applicabile ai criteri e alle procedure previste dal C.P.C.. Esso garantisce una posizione di autonomia, indipendenza ed imparzialità tra il presunto trasgressore e l'Ufficio cui appartengono gli agenti accertatori. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti esso ha il dovere primariamente di accertare l'assenza dei motivi di nullità e di valutare l'effettiva illiceità dell'azione o omissione contestata alla luce del diritto vigente; pertanto, le eventuali argomentazioni difensive non vincolano l'Ufficio Regionale Competente al principio stabilito dall'art. 112 C.P.C..

Il termine di sessanta giorni previsto dal co. 2 dell'art. 8 della LR 13/83 per l'adozione di uno dei due provvedimenti, deve essere considerato ordinatorio e valido meramente come indicatore di efficienza dell'A.C. ex art. 18 L. 689/81; ciò in quanto il legislatore, contrariamente al termine ex art. 16 o 19 della stessa Legge, non ha dato indicazioni sulle conseguenze del mancato rispetto del termine stesso. Pertanto il



termine per l'emissione di una delle due Ordinanze deve intendersi ricompreso in quello di cinque anni previsto in via generale per l'intera procedura sanzionatoria dall'art. 28 L. 689/81, come peraltro ribadito dalla Cassazione civile SS.UU. con sentenza 27.04.2006 n° 9591.

La notifica delle Ordinanze agli interessati può avvenire anche tramite p.e.c..

## CAP. 11 EMISSIONE DELL'ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO REGIONALE COMPETENTE

L'Ufficio Regionale Competente procederà alla disamina del p.v. e della pratica ad esso inerente. Nel caso le eccezioni riportate negli scritti difensivi o esposti nell'audizione siano valide, l'Ufficio Regionale Competente emetterà motivata Ordinanza di Archiviazione; tale Ordinanza non è impugnabile da parte dell'Ufficio cui appartengono gli agenti accertatori; avverso di essa può essere richiesto esclusivamente un mero accertamento negativo su querela di parte ai sensi dell'art. 2700 del C.C..

Per quanto riguarda il p.v., l'Ufficio Regionale Competente accerterà che non vi siano:

- ✓ motivi di nullità; la presenza anche di uno solo di essi comporta l'emissione di Ordinanza di Archiviazione
- ✓ motivi di annullabilità; la presenza anche di uno solo di essi comporta l'emissione di Ordinanza di Archiviazione solo quando sia stata rilevata e contestata dal ricorrente

Si riporta di seguito l'elenco dei motivi di nullità e di annullabilità:

- Motivi di nullità:
  1. la mancata indicazione dell'ufficio cui appartengono gli agenti accertatori
  2. l'incompetenza degli agenti accertatori alla contestazione dell'illecito rilevato
  3. la redazione e sottoscrizione del p.v. da parte di agenti diversi da quelli che hanno proceduto alla rilevazione dell'illecito
  4. l'assenza sul p.v. di un numero univoco d'identificazione sequenziale
  5. l'assenza della data dell'accertamento
  6. l'assenza dell'identificazione degli agenti accertatori
  7. l'assenza della firma di tutti gli agenti accertatori
  8. l'assenza dell'identificazione del luogo/stabilimento/azienda presso il quale si è rilevato l'illecito
  9. indicazione nel p.v. di atto normativo diverso da quello effettivamente violato.
  10. la mancata o erronea identificazione del trasgressore e/o dell'obbligato in solido
  11. p.v. notificato oltre i termini previsti
  12. l'assenza dell'indicazione dell'importo del pagamento cosiddetto "ridotto" (ad eccezione dei casi in cui è precluso il pagamento in forma "ridotta" come ad es. nei p.v. redatti nei casi di inottemperanza alla diffida)
  13. la mancata indicazione delle istruzioni per procedere all'estinzione del p.v. mediante il pagamento cosiddetto "ridotto"
  14. l'indicazione di un Ente diverso da quello stabilito dalle norme cui destinare i proventi contravvenzionali
  15. l'assenza di indicazioni sulle modalità di presentazione di scritti difensivi e/o richiesta di audizione con la precisa indicazione del termine perentorio di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione
  16. la descrizione come illecita di una azione od omissione, che in realtà non può essere considerata come tale alla luce della normativa vigente
  17. difformità tra il p.v. in possesso degli agenti accertatori e quello a disposizione del/i trasgressore/i o obbligati in solido che denotino una sua alterazione da parte degli agenti accertatori successiva alla contestazione o notifica.
- Motivi di annullabilità del p.v. su richiesta di parte:
  1. descrizione dell'illecito molto generica e, quindi, deficitaria di elementi specifici attestanti esclusivamente quella determinata azione illecita; è considerata generica

- una descrizione dell'illecito già riportata in p.v. prestampati che non diano sufficiente evidenza della descrizione del caso particolare
2. assenza della descrizione dei giustificati motivi che hanno determinato il casuale accertamento dell'illecito in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria, quando questo sia stato effettuato da un Ufficio diverso dall'ASL o dai CC NAS o (nei casi specifici) dal CFS
  3. assenza della descrizione dei giustificati motivi che hanno determinato il casuale accertamento dell'illecito in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, quando questo sia stato effettuato da un Ufficio diverso dall'ASL
  4. l'assenza di un apposito spazio dove poter inserire eventuali dichiarazioni del presente all'accertamento
  5. l'assenza della motivazione dell'eventuale mancata contestazione immediata
  6. l'assenza della menzione circa il rifiuto di firmare quando non si è acquisita la firma di attestazione dell'avvenuta contestazione
  7. presenza di conflitti d'interesse tra gli agenti accertatori e il trasgressore o l'obbligato in solido
  8. la mancata troncatura dell'importo del pagamento cosiddetto "ridotto" nella trasformazione tra lire ed euro (violazione del punto 3, art. 51, D.L.vo 24/6/98, n. 213)
  9. l'indicazione di un Ente diverso dall'Ufficio Regionale Competente quale organo al quale si possono presentare scritti difensivi e richieste di audizione. Purtroppo non si considera annullabile il p.v. comunque giunto via p.e.c. all'Ufficio Regionale Competente, in quanto in questo caso viene considerato regolarmente garantito il diritto alla difesa.
  10. l'assenza o l'errata indicazione del minimo e del massimo edittale

Ai sensi dell'art. 7 della L. 689/81 e tenendo conto della sentenza Cass., Sez. III, 6/3/00, n. 2501, sarà in ogni caso emessa l'Ordinanza di Archiviazione in caso di morte del trasgressore anche quando nel p.v. viene indicato anche un obbligato in solido.

## CAP. 12 EMISSIONE DELL'ORDINANZA-INGIUNZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO REGIONALE COMPETENTE

L'Ufficio Regionale Competente, valutati il p.v. e i relativi atti complementari, se ritiene l'accertamento fondato e che non vi siano motivi di nullità e di annullabilità, procede all'emissione di Ordinanza-Ingiunzione con la quale viene irrogata la sanzione amministrativa.

Per stabilire l'ammontare della sanzione amministrativa tra il minimo ed il massimo edittali, l'Ufficio Regionale Competente terrà conto dei criteri previsti dal combinato disposto degli artt. 11 della L. 689/81 e art. 8 della L.R. 13/83, quali:

- la gravità della violazione, desunta dall'entità del danno o dal pericolo conseguente all'illecito e dall'opera svolta dall'agente per attenuare le conseguenze dell'illecito, nonché dalla sua natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto e da ogni altra modalità di suo svolgimento;
- l'opera svolta dal trasgressore per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
- la personalità dello stesso, desunta dalla collaborazione e disponibilità prestata e manifestata al fine di risolvere l'illecito;
- le sue condizioni economiche;
- l'assenza a suo carico di precedenti infrazioni amministrative attinenti la stessa materia (assenza di reiterazione) verificata attraverso la consultazione degli schedari regionali dei trasgressori.

Nel determinare l'importo della sanzione nei casi previsti dal co. 1 dell'art. 8 della L. 689/81 (*Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative*), il range entro il quale l'Ufficio

Regionale Competente può stabilire l'ammontare della sanzione varia tra il minimo edittale della violazione più bassa ed il triplo del massimo edittale della violazione più grave. Tenendo conto della sentenza Cass. Sezioni Unite., 25/1/94, n. 748, come violazione più grave deve essere identificata quella che risulti tale in astratto, cioè con riguardo alla misura edittale delle sanzioni: è più grave l'illecito per il quale la legge prevede il massimo più elevato o, a parità di massimo, il maggior minimo.

Se richiesta dalla parte, l'Ufficio Regionale Competente può ingiungere il pagamento rateizzato della sanzione secondo i criteri previsti dall'art. 26 L. 689/81. L'Ufficio Regionale Competente può concedere la rateizzazione anche se questa viene richiesta dopo l'emissione e la notifica dell'Ordinanza-Ingiunzione.

### CAP. 13 ARCHIVIAZIONE DEL P.V. PER ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE EX DELICTO

Qualora il trasgressore o l'obbligato in solido:

- ✓ abbiano optato per il cosiddetto "pagamento ridotto" oppure
- ✓ abbiano oblatato la sanzione amministrativa irrogata mediante Ordinanza-Ingiunzione, oppure
- ✓ abbiano oblatato la sanzione amministrativa secondo il dispositivo della sentenza a loro sfavorevole emessa in seguito alla presentazione di opposizione all'Ordinanza-Ingiunzione

l'obbligazione ex delicto è estinta.

Sono a carico degli Uffici Regionali Competenti la tenuta della contabilità degli introiti delle sanzioni inerenti le violazioni in materia di sicurezza alimentare, sanità pubblica veterinaria, divieto di fumare, sicurezza sui luoghi di lavoro, prodotti cosmetici, stupefacenti e sostanze psicotrope, gestione tecnica e regolare esercizio della farmacia e dei depositi all'ingrosso di farmaci uso umano.

### CAP. 14 ISCRIZIONE AI RUOLI ESATTORIALI PER L'ESECUZIONE FORZATA

In caso di mancata oblazione della sanzione, l'Ufficio Regionale Competente procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione dei tributi, iscrivendo il debito ai ruoli esattoriali. L'iscrizione ai ruoli esattoriali può essere attuata direttamente senza ulteriori adempimenti in quanto ope legis l'Ordinanza-Ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

L'Ufficio Regionale Competente procede in modo analogo anche quando gli interessati abbiano presentato opposizione innanzi al Giudice di Pace o al Tribunale (secondo la materia) dalla quale è scaturita una sentenza loro sfavorevole e non abbiano proceduto al pagamento della sanzione come stabilito dalla sentenza.

## SEZIONE C

### ASPETTI PARTICOLARI

#### CAP. 1 - REGISTRO DEI TRASGRESSORI

Ogni Ufficio Regionale Competente appronta il proprio registro dei trasgressori ex co. 3 art. 9 della LR 13/83 relativamente alla materia di competenza.

Il Registro dei trasgressori in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria, è costituito dall'apposita sezione del sistema informativo-informatico regionale GISA. Oltre alle ASL che hanno l'obbligo di inserire i dati dei propri controlli, al GISA possono avere accesso tutti gli Uffici che esplicano controlli complementari alla sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria o che potrebbero contestare illeciti amministrativi.

#### CAP. 2 – SEQUESTRI AMMINISTRATIVI

La L. 689/81 e la LR 13/83 prevedono la possibilità che gli agenti accertatori, oltre alla contestazione dell'illecito amministrativo, debbano procedere anche al sequestro amministrativo delle cose che servirono a commettere l'illecito. In materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria anche gli animali rientrano nella prefata categoria delle "cose".

Oltre che dai succitati atti normativi, le modalità di sequestro sono stabilite dal DPR 571/82. Tali atti fanno riferimento esclusivamente alla possibilità del sequestro delle merci "confiscabili". Pertanto, spetta agli agenti accertatori stabilire preventivamente *cum grano salis* se le merci di cui ci si appresta al sequestro, siano effettivamente "confiscabili"; con tale termine si intende la sottrazione delle merci operata dall'A.C. ex art. 18 L. 689/81 in danno del legittimo proprietario o possessore, con la perdita definitiva del diritto di proprietà sulle stesse ed il loro passaggio nella disponibilità della P.A.. E' quindi a carico degli agenti accertatori stabilire i limiti della propria azione nell'effettuazione di sequestri amministrativi.

Gli agenti accertatori, valutata l'opportunità delle varie opzioni, determinano la temporanea destinazione della merce sequestrata (affidamento alla parte, ad un custode terzo ect.).

Per le operazioni di sequestro è prevista la redazione di un processo verbale di sequestro, distinto dal p.v. di contestazione di illecito, che dovrà contenere almeno:

- a) un numero univoco d'identificazione sequenziale
- b) l'indicazione dell'ufficio cui appartengono gli agenti accertatori
- c) l'indicazione della p.e.c. dell'ufficio di cui sopra; tale indicazione può essere presente anche solo sul verbale di ispezione notificato
- d) la data dell'accertamento e l'ora
- e) le generalità e la qualifica degli agenti accertatori; per esigenze di tutela, l'identificazione degli agenti può avvenire anche tramite un codice interno all'ufficio cui appartengono
- f) la firma di tutti gli agenti accertatori
- g) il luogo/stabilimento/azienda presso il quale si è proceduto al sequestro
- h) l'identificazione della persona fisica o giuridica o associazione in danno della quale si effettua il sequestro
- i) la descrizione sufficientemente dettagliata delle cose sottoposte a sequestro
- j) le modalità di conservazione e/o custodia in relazione alla natura delle cose;
- k) la descrizione delle motivazioni del sequestro
- l) un apposito spazio dove inserire eventuali dichiarazioni del presente al sequestro
- m) l'indicazione della possibilità di proporre opposizione innanzi all'Ufficio Regionale Competente
- n) il numero dei sigilli apposti alla merce sequestrata

- o) l'indicazione della temporanea destinazione della merce sequestrata
- p) le generalità e la firma del presente all'ispezione o la menzione circa il suo rifiuto di firmare.

Il personale afferente alle AASSLL che effettua un sequestro amministrativo in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria, ha l'obbligo di utilizzare quale verbale di sequestro il modello stabilito dal Piano Regionale Integrato (Mod. 4C).

In considerazione che:

- il comma 2 dell'art. 13 della L. 689/81 stabilisce che il sequestro amministrativo si effettua *“nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria”*,
- il comma 5 dell'art. 17 della L. 689/81 stabilisce che l'Ufficio cui appartengono gli agenti accertatori *“deve immediatamente informare l'Autorità Amministrativa competente inviandole il processo verbale di sequestro”*,

il sequestro, per dispiegare i suoi effetti giuridici, necessita della convalida da parte dell'Ufficio Regionale Competente. Per *“immediatamente”* deve intendersi il termine di 48 ore dal sequestro. L'avvenuta convalida viene formalmente comunicata all'Ufficio cui appartengono gli agenti accertatori mediante nota inviata via pec, oppure mediante il silenzio-assenso trascorso il termine di 48 ore dal ricevimento del verbale di sequestro; la non convalida comporta invece l'emissione di motivata Ordinanza.

Alla stregua del p.v. di illecito amministrativo, anche il processo verbale di sequestro può contenere motivi di nullità rilevabili d'ufficio; tali motivi sono:

1. l'assenza sul verbale di sequestro di un numero univoco d'identificazione sequenziale
2. la mancata indicazione dell'ufficio cui appartengono gli agenti accertatori
3. l'incompetenza degli agenti accertatori all'effettuazione del sequestro
4. l'assenza della data del sequestro
5. l'assenza dell'identificazione degli agenti che hanno proceduto al sequestro
6. l'assenza della firma di tutti gli agenti accertatori
7. l'assenza dell'identificazione del luogo/stabilimento/azienda presso il quale si è effettuato il sequestro
8. la mancata o erronea identificazione della persona fisica o giuridica o associazione in danno della quale si effettua il sequestro
9. descrizione delle cose poste sotto sequestro non sufficientemente dettagliata
10. mancata o insufficiente descrizione dei motivi che hanno indotto gli agenti accertatori ad operare il sequestro
11. l'assenza di indicazioni sulla possibilità di proporre opposizione innanzi all'Ufficio Regionale Competente
12. l'indicazione di un Ente diverso dall'Ufficio Regionale Competente quale organo al quale proporre opposizione
14. l'assenza delle generalità e della firma del presente all'ispezione e della menzione circa il suo rifiuto di firmare
15. la mancata indicazione della destinazione della merce sequestrata.

La rilevazione anche di uno solo dei motivi sopra elencati comporta l'emissione di motivata Ordinanza di non convalida del sequestro da parte dell'Ufficio Regionale Competente, il quale la trasmette prontamente all'Ufficio cui appartengono gli agenti accertatori mediante pec.

Avverso il sequestro amministrativo, il proprietario o il possessore delle cose sequestrate possono proporre opposizione anche immediatamente all'Ufficio Regionale Competente esclusivamente mediante pec. Ai sensi del comma 1 dell'art. 19 della L. 689/81, l'Ufficio Regionale Competente si esprime entro dieci giorni con Ordinanza motivata. L'eventuale convalida del sequestro avvenuta prima della presentazione dell'opposizione, non preclude all'Ufficio Regionale Competente l'accoglimento delle ragioni dell'opposizione e conseguentemente l'emissione dell'Ordinanza di Accoglimento

dell'Opposizione al sequestro. Il comma 1 dell'art. 19 della L. 689/81 stabilisce che l'Ufficio Regionale Competente emetta apposita Ordinanza di accoglimento o respingimento dell'opposizione al sequestro nel termine di dieci giorni; pur tuttavia, allorché per addivenire alla decisione di merito sia necessario acquisire ulteriori informazioni dagli agenti accertatori e/o dal presunto trasgressore, per una sola volta il computo per il calcolo del termine di cui sopra può essere interrotto. Per calcolare il computo del termine di cui sopra, come dies a quo si intende quello in cui il gestore della pec rende disponibile l'opposizione nella casella di posta elettronica certificata dell'Ufficio Regionale Competente, mentre il dies ad quem è quello in cui l'Ufficio Regionale Competente ha inviato al ricorrente l'Ordinanza. L'opposizione al sequestro si intende accolta per silenzio-assenso quando l'Ufficio Regionale Competente non abbia proceduto ad alcuna delle procedure sopradescritte nel termine perentorio di dieci giorni.

Le norme attribuiscono all'Ufficio Regionale Competente, quale A.C. ex art. 18 L. 689/81, la competenza a stabilire la confisca o la restituzione della merce sequestrata, anche quando il p.v. sia stato oblato nella forma cosiddetta "ridotta".

Il proprietario o il possessore della merce sequestrata, nelle more dell'emissione dell'Ordinanza-Ingunzione o di Archiviazione con le quali si stabilisce il destino delle cose sequestrate, può avanzare (esclusivamente via pec) apposita richiesta all'Ufficio Regionale Competente tesa alla distruzione della merce o ad una destinazione diversa da quella prevista ab origine. In tale ultimo caso l'Ufficio Regionale Competente, valutate le varie possibilità di destinazione proposte dal richiedente, procede a determinare ove possibile la destinazione della merce sequestrata con apposita Ordinanza.

Gli agenti accertatori non possono procedere motu proprio alla distruzione della merce posta sotto sequestro amministrativo.

### CAP. 3 - ILLECITI INERENTI LA RINTRACCIABILITA' DI ALIMENTI O MANGIMI

Il Reg CE 178/02 ha posto a carico delle imprese l'obbligo della tracciabilità e della rintracciabilità dei prodotti alimentari e dei mangimi. Sulla scorta di tale obbligo, il Reg. di esecuzione CE 931/11 ha dettato norme sulle modalità che gli OSA devono attuare per garantire la tracciabilità e la rintracciabilità dei prodotti alimentari di o.a. non trasformati.

Mentre non esistono dubbi interpretativi sulla tracciabilità, cioè sull'obbligo di dimostrare di avere contezza di tutti i destinatari degli alimenti prodotti in uno stabilimento (con le ovvie esclusioni per le fasi di vendita al dettaglio e di somministrazione), è necessario invece stabilire l'esatta applicazione delle norme che impongono la rintracciabilità e dei relativi obblighi degli OSA.

Per rintracciabilità deve intendersi l'obbligo di dimostrare la provenienza degli alimenti o mangimi presenti in uno stabilimento; è ovvio che tale obbligo non sussiste per gli alimenti o mangimi prodotti o raccolti nelle imprese che operano nel campo della produzione primaria; esso vige per tutte le altre imprese che operano nella fase post primaria.

Preliminarmente, avendo una diversa influenza sul grado e sul tipo degli obblighi degli OSA, è necessario distinguere tra le seguenti due possibilità:

- A. *negli stabilimenti gli alimenti sono stati trasformati o si è proceduto alla loro miscelazione:* in tal caso l'obbligo di dimostrare la rintracciabilità vige solo per le materie prime; l'OSA deve avere un sistema di registrazione o possedere le attestazioni (ad es. fiscali) di tali materie prime; l'assoluta mancanza di registrazioni o prove o attestazioni che diano evidenza dell'origine, ossia dell'operatore che ha spedito le materie prime, comporta la contestazione dell'illecito previsto dall'art. 18 del Reg CE 178/02 punito dall'art. 2 del D.L.vo 190/06. Purtuttavia, in ossequio ai requisiti della P.A. previsti dall'art. 1 della L. 241/90, gli agenti accertatori si asterranno dal contestare l'illecito per mancanza di rintracciabilità qualora l'OSA dichiari di non essere in possesso della documentazione al momento del controllo, ma di essere in grado di esibirla al più presto. Estendendo per analogia a tutti gli alimenti quanto previsto per gli alimenti di o.a. dal Reg. CE 931/11, il quale impone che l'esibizione della documentazione debba avvenire "*senza indebiti ritardi*", si ritiene congruo un termine massimo di 24 ore concedibile per tale esibizione, salvo casi di comprovata necessità per cui è possibile concedere sino ad un massimo di 48 ore. Il p.v.

verrà redatto solo allorquando, trascorso inutilmente il tempo concesso per la dovuta esibizione, l'OSA non vi abbia provveduto. Inoltre, l'OSA ha l'obbligo di utilizzare una adeguata procedura per dimostrare con quali delle materie prime regolarmente rintracciabili sia stato ottenuto l'alimento in uscita; il Reg. 178/02 non vincola gli operatori ad adottare specifici strumenti e/o procedure di raccolta dati, ma rimette ai soggetti obbligati le responsabili scelte organizzative; l'assenza della procedura, come anche la sua inadeguatezza, non comporta la contestazione di illecito ma esclusivamente l'imposizione da parte dell'A.C. ex art. 2 D.L.vo 193/07 (ASL, Regione, CC NAS) dell'approntamento o della modifica della procedura in uso, fermo restando che non compete alle A.C. valutare l'efficienza delle procedure ma solo la loro efficacia; solo in caso di inottemperanza all'imposizione dell'approntamento o della modifica della procedura in uso, si procederà alla contestazione di un illecito ex art. 6 punto 7 D.L.vo 193/07. L'A.C. graderà l'imposizione in base alla linea di attività, alla capacità produttiva, ed a tutti gli altri elementi ritenuti utili; ad es. non è previsto l'uso della procedura di cui sopra negli esercizi di somministrazione (ristorazione pubblica e collettiva); in tali attività l'A.C. può valutare in base alle modalità di conservazione, alle caratteristiche organolettiche ed allo stato di conservazione, se ragionevolmente esista un effettivo nesso tra la documentazione di rintracciabilità esibita e la merce detenuta.

- B. *gli alimenti sono stati acquistati per essere venduti o somministrati tal quali*: è il tipico caso del commercio sia all'ingrosso che al dettaglio. L'OSA deve avere un sistema di registrazione o possedere le attestazioni (per es. fiscali) di tali alimenti; l'assoluta mancanza di registrazioni o prove o attestazioni che assicurino la rintracciabilità dei prodotti detenuti per la vendita comporta la contestazione dell'illecito. Purtuttavia, in ossequio ai requisiti della P.A. previsti dall'art. 1 della L. 241/90, gli agenti accertatori si asterranno dal contestare l'illecito per mancanza di rintracciabilità qualora l'OSA dichiari di non essere in possesso della documentazione al momento del controllo, ma di essere in grado di esibirla al più presto. Estendendo a tutti gli alimenti quanto previsto per gli alimenti di o.a. dal Reg. CE 931/11, il quale impone che l'esibizione della documentazione debba avvenire "*senza indebiti ritardi*", si ritiene congruo un termine massimo di 48 ore concedibile per tale esibizione. Il p.v. verrà redatto solo allorquando, trascorso inutilmente il tempo concesso per la dovuta esibizione, l'OSA non vi abbia provveduto.

In entrambi i sopracitati casi, gli agenti accertatori procedono in via cautelare al sequestro amministrativo della merce, richiedendone la convalida all'Ufficio Regionale Competente; nel caso l'OSA produca idonea documentazione, gli agenti accertatori richiederanno allo stesso Ufficio Regionale Competente l'emissione di apposita Ordinanza per la restituzione della merce all'interessato.

Tutto quanto riportato sopra per gli alimenti, si applica *mutatis mutandis* anche per i mangimi.

Si dettano inoltre ulteriori istruzioni su alcuni aspetti particolarmente controversi in merito alla rintracciabilità:

- il riscontro in fase di commercializzazione al dettaglio di alimenti privi di una o più diciture obbligatorie in etichetta, o la completa assenza di etichettatura, non deve essere intesa come mancanza di rintracciabilità dell'alimento stesso in violazione al Reg CE 178/02; ciò in quanto vige il D.L.vo 109/92 e s.m.i., che è norma speciale sull'etichettatura e che in questo caso deve essere indicata come atto normativo violato.
- l'assenza di alcune informazioni riguardanti l'etichettatura dei prodotti ittici previsti dall'art. 58 del Reg CE 1224/09 (ad es data di cattura, nome del peschereccio etc), non comporta la violazione del Reg. CE 178/02, sebbene il Reg CE 1224/09 stabilisca che tali informazioni siano un presupposto della rintracciabilità; ciò in quanto il Reg CE 1224/09 è stato emanato per istituire "*un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca*" e pertanto ai sensi dell'art. 9 L. 689/81 deve essere considerata norma speciale rispetto al Reg CE 178/02; a riprova di ciò, il punto 1 dell'art. 58 del Reg CE 1224/09 recita "Fatto salvo il Regolamento CE 178/02, tutte le partite dei prodotti della pesca ....." con ciò intendendo il fatto che i due regolamenti definiscono obblighi diversi per finalità diverse, una tesa alla tutela della salute (Reg CE 178/02) l'altra alla tutela delle

risorse marine (Reg CE 1224/09); pertanto, per quanto riguarda i prodotti ittici rinvenuti in uno stabilimento in difformità alla normativa, è necessario distinguere le due seguenti ipotesi illecite:

- non vi è alcuna idonea documentazione attestante la rintracciabilità (secondo le indicazioni di cui all'art. 3 del Reg. UE n.931/2011), né sono presenti le diciture previste dall'art. 58 del Reg CE 1224/09: in tal caso risulta violato il Reg. CE 178/02 e pertanto si applicano le sanzioni ex D.L.vo 190/06 (competenza delle AASSLL e dei CC NAS); contemporaneamente risulta violato il Reg CE 1224/09 e pertanto, con p.v. a parte, si applicano anche le sanzioni ex D.L.vo n. 153/2004 ed ex D.L.vo n. 4/12 proprie della tutela e controllo della pesca (competenza delle Capitanerie di Porto)
- vi è idonea documentazione attestante la provenienza, ma non sono presenti le diciture previste dall'art. 58 del Reg CE 1224/09: gli obblighi del Reg CE 178/02 risultano regolarmente assolti, mentre risulta violato il Reg CE 1224/09 e pertanto si applicano solo le sanzioni ex D.L.vo n. 153/2004 ed ex D.L.vo n. 4/12 proprie della tutela e controllo della pesca

Tale interpretazione è confermata dal fatto che i D.L.vo n. 153/2004 e D.L.vo n. 4/12 (norme sulla pesca) prevedono che i controlli siano di esclusiva competenza delle *“Capitanerie di Porto, del personale civile e militare dell'Autorità marittima centrale e periferica, delle Guardie di finanza, dei Carabinieri, degli Agenti di pubblica sicurezza ed degli agenti giurati di cui al comma 4”*, mentre il D.L.vo 193/07 prevede che i controlli di cui al Reg 178/02 siano di esclusiva competenza delle AA.SS.LL. e dei CC NAS, confermando con ciò la differente natura della normativa (sanitaria e commerciale) e quindi la differenza dei campi di competenza dei due Regolamenti CE.

Si specifica che, ai sensi dell'art. 13 del D.L.vo n. 4/12, la competenza ad emettere l'Ordinanza-Ingunzione quale A.C. ex art. 18 L. 689 per le violazioni al Reg CE 1224/09 non è in capo all'Ufficio Regionale Competente, ma del Capo del Compartimento Marittimo.

#### CAP. 4 - ILLECITI INERENTI LA NOTIFICA E REGISTRAZIONE DEGLI STABILIMENTI CHE TRATTANO ALIMENTI

Il Reg. CE 852/04 e le relative linee guida applicative nazionali e regionali, pongono a carico dell'O.S.A. l'obbligo della notifica alla A.C. ex art. 2 D.L.vo 193/07 dell'esistenza di ogni stabilimento condotto. La notifica viene effettuata mediante presentazione della SCIA al SUAP.

La registrazione invece è una attività a carico dell'A.C. ex art. 2 D.L.vo 193/07; quest'ultima, assegna un numero univoco di registrazione ad ogni stabilimento, aggiornando l'elenco degli stessi nel sistema informatico regionale GISA.

Applicando la ratio delle norme in materia di semplificazione degli adempimenti burocratici a carico delle imprese, l'obbligo della notifica non sussiste per gli stabilimenti che al momento del controllo risultino già in possesso di autorizzazione amministrativa ex D.L.vo n.114/98 o in possesso di autorizzazione sanitaria rilasciata ai sensi della normativa previgente il Reg. n. 852/2004; tali titoli infatti comprovano che l'A.C. è già informata dell'esistenza dello stabilimento; in tal caso la registrazione viene effettuata d'ufficio, senza preventiva SCIA da parte dell'OSA.

Per quanto sopra, gli agenti accertatori procedono alla contestazione di illecito per la violazione al Reg. CE 852/04 (applicando la sanzione stabilita dall'art.6, punto 3 D.L.vo 193/07) solo nei seguenti casi:

- stabilimento per il quale l'impresa non ha effettuato la relativa notifica tramite SCIA e contemporaneamente non è in possesso di autorizzazione amministrativa ex D.L.vo n.114/98 o in possesso di autorizzazione sanitaria;
- stabilimento nel quale è stata variata la linea d'attività o ne è stata aggiunta una nuova, senza che l'impresa abbia effettuato la relativa notifica della variazione tramite SCIA;



- stabilimento per il quale la notifica è stata regolarmente effettuata, ma nel quale sono state apportate significative modifiche allo stato dei luoghi senza che l'impresa le abbia notificate; tali modifiche sono ovviamente rilevabili comparando lo stato di fatto con la planimetria agli atti dell'A.C.; per "significative" devono intendersi le seguenti modifiche:
  - l'annessione o la esclusione di vani,
  - le modifiche che provocano un sostanziale cambiamento del percorso produttivo (lay out).
 Le modifiche che non rientrano in uno dei due punti precedenti non devono essere considerate come "significative" (come ad es quelle relative a nuove attrezzature o ad una diversa loro ubicazione tale da non provocare un sostanziale cambiamento del percorso produttivo, o le modifiche alle zone di consumo degli esercizi di somministrazione).

Nel caso sia variata l'impresa titolare dello stabilimento, è a carico dell'impresa subentrante l'obbligo di procedere a nuova notifica tramite SCIA, mentre ai sensi dell'art. 6 punto 2 del Reg CE 852 è a carico dell'impresa cedente comunicare l'avvenuta cessazione dell'attività. Non viene considerata come variazione di impresa il cambio del rappresentante legale di una società di capitali ("s.r.l.", "s.p.a.", "s.a.p.a.") o di una cooperativa; viceversa il cambio del rappresentante legale di una società di persone ("società semplice", "s.a.s" e "s.n.c.") comporta l'obbligo dell'effettuazione di nuova notifica, in quanto rappresenta una variazione della ragione sociale; in questo caso la mancata notifica viene sanzionata con l'applicazione dell'art.6, punto 3 D.L.vo 193/07.

## CAP. 5 - ILLECITI INERENTI L'IGIENE URBANA VETERINARIA

Per quanto riguarda l'Igiene Urbana Veterinaria, la L. 4/11/2010, n. 201, prevede all'art. 4 punto 7 che i proventi contravvenzionali siano destinati al Ministero della Salute, mentre l'A.C. ex art. 18 L. 689/81 sia la Regione. Al fine di semplificare l'opera degli agenti accertatori ed avere contezza dell'eventuale avvenuto pagamento in forma cosiddetta "ridotta", viene disposto che nei p.v. di illecito amministrativo che indicano la L. 4/11/2010, n. 201 quale norma violata, gli agenti accertatori indichino la Regione quale Ente cui destinare i proventi contravvenzionali (alla stregua di tutte le altre norme inerenti la sicurezza alimentare e la sanità pubblica veterinaria). Sarà poi cura dell'U.O.D. "Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria" inviare i proventi al Ministero della Salute.

## CAP. 6 - ILLECITI INERENTI LA FORMAZIONE DEGLI ALIMENTARISTI

Come da giurisprudenza e dottrina ormai consolidate, alla luce delle nuove norme del pacchetto igiene non sussiste più l'obbligo in capo agli alimentaristi del possesso del libretto sanitario ex art. 14 della L. 283/62. Tale abrogazione è stata formalmente statuita dalla Regione Campania con DD n. 46/05 e dal DD 9/06 emanati in regime di necessità ed urgenza.

Purtuttavia, nelle more dell'emanazione di un atto normativo che ai sensi dell'art. 1 della L. 689/81 abbia forza di legge e che pertanto possa prevedere sanzioni per la mancanza dell'attestato di formazione, gli agenti accertatori afferenti all'ASL o CC NAS (A.C. ex art. 2 D.L.vo 193/07) dovranno considerare la mancanza di possesso dell'attestato di formazione come una non conformità "significativa" e conseguentemente imporre la sua risoluzione entro il termine massimo di due mesi.

Solo l'inottemperanza della risoluzione della non conformità comporterà la contestazione di un illecito amministrativo per violazione del punto 7 art. 6 del D.L.vo 193/07.

## CAP. 7 – ACCERTAMENTI MEDIANTE ANALISI DI CAMPIONI

Come già previsto dalla Cassazione Civile con sentenza 13.07.2004 n. 12952, sebbene il comma 4 dell'art. 15 della L. n. 689/81 stabilisca che le comunicazioni effettuate dal dirigente del laboratorio che ha effettuato le analisi equivalgono alla contestazione, al fine di rendere l'iter sanzionatorio quanto più snello ed efficiente possibile, si dispone che l'illecito amministrativo accertato tramite il referto positivo di una analisi deve essere notificato al trasgressore e all'obbligato in solido esclusivamente dall'Ufficio cui appartengono gli agenti che hanno operato il campionamento; pertanto la comunicazione dell'esito della prima analisi e dell'eventuale analisi di revisione da parte del dirigente del laboratorio, va intesa esclusivamente quale dovuta informazione.

La data dell'accertamento dell'illecito accertato mediante analisi di campioni coincide con la data del rapporto di prova definitivo.

Il *locus commissi delicti* (luogo della commissione dell'illecito) coincide, in questi casi, con la sede dell'Ufficio degli agenti accertatori. Sul punto, infatti, la giurisprudenza più accreditata ha statuito che ai fini della individuazione dell'autorità amministrativa competente, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad irrogare la sanzione (art. 17), il luogo della commissione dell'illecito è da reputarsi coincidente con il luogo dell'accertamento in relazione al presumibile perfezionarsi dell'infrazione nel posto in cui ne vengano acclarati gli elementi costitutivi, ovvero venga constatata parte della condotta attiva o passiva del trasgressore in sé idonea ad integrare contegno sanzionabile (Circolare Min.Salute DGISAN n. 7835 4-3-2013 linee guida D.L.vo 158/06)

In merito alla quantizzazione della somma di denaro che è tenuto a versare colui che richiede la revisione dell'analisi, si fa riferimento alle disposizioni ministeriali.

L'elenco dei laboratori che effettuano la revisione d'analisi è riportata nella Sezione E

## SEZIONE D

**ELENCO ATTI NORMATIVI PERFETTI CHE PREVEDONO L'IRROGAZIONE DA PARTE DEI COMPETENTI UFFICI REGIONALI DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE, SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, DIVIETO DI FUMARE, SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRODOTTI COSMETICI, STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, GESTIONE TECNICA E REGOLARE ESERCIZIO DELLA FARMACIA E DEI DEPOSITI ALL'INGROSSO DI FARMACI USO UMANO**

Ai fini della specificazione delle procedure per l'irrogazione delle sanzioni amministrative, si riporta il seguente schema.

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b>	<b>IPOTESI ILLECITA</b>	<b>AUTORITA' CHE RICEVE GLI SCRITTI DIFENSIVI ED EMETTE ORDINANZA</b>
<b>ACETO</b>		
R.D.L. 15/10/1925, n. 2033		U.O.D. "Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria"
LEGGE 20 febbraio 2006, n. 82		U.O.D. "Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria"
<b>ACQUACOLTURA</b>		
D.L.vo 4/8/08 , n. 148		U.O.D. "Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria"
<b>ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO</b>		
D.L.vo 2 febbraio 2001, n. 31		U.O.D. "Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria"
D.P.R. 24/5/88, n. 236		U.O.D. "Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria"
<b>ACQUE MINERALI NATURALI</b>		
D.L.vo 8/10/11 , n. 176		U.O.D. "Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria"
D.L.vo 25/1/92, n. 105		U.O.D. "Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria"
<b>ALCOL</b>		
D.L. 30.10.52, n. 1322		U.O.D. "Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria"
<b>ALIMENTI DESTINATI AD UNA ALIMENTAZIONE PARTICOLARE</b>		
D.L.vo 27/1/92, n. 111		U.O.D. "Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria"
D.L.vo 19.5.11, n. 84		U.O.D. "Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria"
<b>AROMI DESTINATI AD ESSERE IMPIEGATI NEI PRODOTTI ALIMENTARI</b>		
D.L.vo 25 gennaio 1992, n. 107		U.O.D. "Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria"
<b>ANAGRAFE ZOOTECNICA E DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA</b>		
D.L.vo 26/10/10, n. 200		U.O.D. "Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria"
D.L.vo 29 gennaio 2004, n. 58		U.O.D. "Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria"
D.L.vo 3 16 febbraio 2011 , n. 29		U.O.D. "Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria"
L. 4 novembre 2010 , n. 201		U.O.D. "Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria"

Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 16		U.O.D. "Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria"
<b>BENESSERE DEGLI ANIMALI DURANTE LA MACELLAZIONE O L'ABBATTIMENTO</b>		
D.Lvo 6/11/2013, n. 131		U.O.D. "Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria"
<b>BENESSERE DEGLI ANIMALI DURANTE IL TRASPORTO</b>		
D.L.vo 25/7/2007, n. 151	Trasporto nazionale	U.O.D. "Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria"
<b>BENESSERE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI</b>		
D.L.vo 26/3/2001, n. 146		U.O.D. "Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria"
Decreto Legislativo 29 luglio 2003, n. 267		U.O.D. "Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria"
D.L.vo 27 settembre 2010, n. 181		U.O.D. "Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria"
D.L.vo 7/7/11, n. 122		U.O.D. "Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria"
D.L.vo 7/7/11, n. 126		U.O.D. "Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria"
<b>BEVANDE ANALCOLICHE VENDUTE CON DENOMINAZIONI DI FANTASIA A GUSTO O AROMA DI AGRUMI</b>		
L. 3 aprile 1961, n. 286 (sanzione prevista dall'art. 358 del Rd. 1265/34 T.U.LL.SS.)		U.O.D. "Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria"
<b>BIRRA</b>		
L. 16 agosto 1962, n. 1354		U.O.D. "Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria"
<b>BURRO</b>		
L. 23 dicembre 1956, n. 1526		U.O.D. "Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria"
<b>CARNI DI POLLAME</b>		
D.L.vo 27.10.11, n. 202		U.O.D. "Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria"
<b>CARNI DI BOVINO</b>		
D.L.vo 29.1.04, n. 58		U.O.D. "Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria"
<b>DETERGENTI</b>		
D.L.vo 18/9/2006, n. 266		U.O.D. "Politica del farmaco e dispositivi"
<b>DIVIETO DI FUMARE</b>		
L. 3/03		U.O.D. "Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute negli ambienti di vita e lavoro"
L. 11/11/75, n. 584		U.O.D. "Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute negli ambienti di vita e lavoro"
<b>FARMACI VETERINARI</b>		
D.L.vo 6/4/2006, n. 193		U.O.D. "Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria"

D.L.vo 17.3.95, n. 110		U.O.D. "Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria"
<b>FITOSANITARI</b>		
D.L.vo 14/8/12, n. 150	Aspetti sanitari	U.O.D. "Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria"
D.L.vo 17.4.14, n. 69	Solo specifiche ipotesi	U.O.D. "Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria"
<b>FORMAGGI</b>		
R.D.L. 15/10/1925, n. 2033		U.O.D. "Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria"
<b>FUNGHI</b>		
Legge 23 agosto 1993, n. 352		U.O.D. "Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria"
DPR 14 luglio 1995, n. 376		U.O.D. "Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria"
L.R. N. 8 DEL 24 LUGLIO 2007		U.O.D. "Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria"
<b>GESTIONE TECNICA E REGOLARE ESERCIZIO DELLA FARMACIA</b>		
R.D. 27/7/34 n. 1265 T.U.LL.SS.		U.O.D. "Politica del farmaco e dispositivi"
<b>GESTIONE TECNICA E REGOLARE ESERCIZIO DEI DEPOSITI ALL'INGROSSO DEI FARMACI USO UMANO</b>		
D.L.vo 219/2006 art. 148		U.O.D. "Politica del farmaco e dispositivi"
<b>IGIENE URBANA VETERINARIA</b>		
LEGGE 4 novembre 2010, n. 201		U.O.D. "Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria"
L.R. 24 novembre 2001, n. 16		U.O.D. "Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria"
<b>LATTE</b>		
L. 03/5/1989, n. 169		U.O.D. "Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria"
<b>MALATTIE INFETTIVE DEGLI ANIMALI</b>		
Art. 264 R.D. 27/7/34, n. 1265		U.O.D. "Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria"
<b>MANGIMI</b>		
D.L. 14/9/2009 , n. 142		U.O.D. "Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria"
L. 15.2.63, n. 281		U.O.D. "Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria"
<b>MARGARINA</b>		
L. 4 novembre 1951, n. 1316		U.O.D. "Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria"
<b>MATERIALI A CONTATTO CON GLI ALIMENTI</b>		
DPR 23/8/82, n. 777		U.O.D. "Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria"
<b>MIELE</b>		
D.L.vo 21 maggio 2004, n.179		U.O.D. "Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria"
L.R. N. 7 del 29 marzo 2006		U.O.D. "Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria"
<b>OGM</b>		
D.L.vo 70/2005	Solo specifiche ipotesi	U.O.D. "Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria"

<b>OLIO</b>		
R.D.L. 15/10/1925, n. 2033		U.O.D. "Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria"
D.L.vo 30 settembre 2005, n. 225		U.O.D. "Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria"
L. 3 agosto 1998, n. 313		U.O.D. "Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria"
<b>PANE, PASTE ALIMENTARI, SFARINATI</b>		
L. 04/07/1967, n° 580		U.O.D. "Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria"
<b>PESTE SUINA AFRICANA</b>		
D.L.vo 20/2/2004, n. 54		U.O.D. "Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria"
<b>PRODOTTI COSMETICI</b>		
Reg CE 1223/09		U.O.D. "Politica del farmaco e dispositivi"
<b>PRODOTTI D'UOVO</b>		
D.L.vo 4/2/93, n. 65		U.O.D. "Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria"
<b>REGOLAMENTO POLIZIA VETERINARIA</b>		
DPR 8/2/54, N. 320		U.O.D. "Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria"
<b>RIPRODUZIONE ANIMALE</b>		
L. 15 gennaio 1991, n. 30		U.O.D. "Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria"
<b>RISO</b>		
L. 18 marzo 1958, n. 325		U.O.D. "Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria"
<b>SCIROPPI E CONSERVE VEGETALI</b>		
R.D.L. 15/10/1925, n. 2033		U.O.D. "Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria"
<b>SICUREZZA ALIMENTARE IN GENERE</b>		
D.L.vo 6/11/2007 , n. 193		U.O.D. "Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria"
L. 283/62		U.O.D. "Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria"
D.L.vo 5/4/2006, n.190		U.O.D. "Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria"
<b>SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO</b>		
D.L.vo 81/08		U.O.D. "Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute negli ambienti di vita e lavoro"
<b>SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE</b>		
D.L.vo 1 ottobre 2012, n. 186		U.O.D. "Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria"
<b>STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE</b>		
DPR 309/90		U.O.D. "Politica del farmaco e dispositivi"
<b>SURGELATI</b>		
D.L.vo 27 gennaio 1992 , n. 110		U.O.D. "Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria"
<b>UOVA</b>		
D.L.vo 6/11/2007 , n. 193 - DPR 327/80	Aspetti sanitari	U.O.D. "Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria"
<b>VARIE</b>		
R.D. 27.7.34, n. 1265 T.U.LL.SS		U.O.D. "Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria"

<b>VINO</b>		
R.D.L. 15/10/1925, n. 2033		U.O.D. “Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria”
LEGGE 20 febbraio 2006, n. 82		U.O.D. “Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria”
<b>ZUCCHERO</b>		
D.L.vo 20 febbraio 2004, n. 51		U.O.D. “Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria”

## SEZIONE E

### ELENCO DEI LABORATORI CHE EFFETTUANO LA REVISIONE D'ANALISI AI SENSI DELL'ART. 15 L.689/81

<b>Matrice</b>	<b>Laboratorio</b>
analisi dei mosti, dei vini, degli aceti, degli agri e degli altri prodotti alcolici;	Istituto sperimentale per l'enologia di Asti
analisi chimiche degli olii e dei grassi ad eccezione del burro	Istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara
analisi chimiche del burro e dei formaggi	Istituto sperimentale lattiero caseario di Lodi
analisi dei prodotti per l'alimentazione degli animali	Istituto sperimentale per la zootecnica di Roma
analisi botaniche	Istituto sperimentale agronomico di Bari – Sezione di Modena – e dall'Istituto di industrie agrarie dell'Università degli Studi di Bologna
analisi del miele	Istituto sperimentale per la zoologia di Firenze – Sezione di Roma
analisi delle paste alimentari, zuccheri, conserve vegetali ed analcolici	Istituto Nazionale della nutrizione di Roma
analisi del riso	Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma – Sezione di Vercelli
analisi di tutti gli altri prodotti agrari e sostanze di uso agrario.	Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante di Roma
Altre matrici	Laboratorio Centrale delle dogane e delle imposte indirette del Ministero delle Finanze oppure Istituto Superiore di Sanità.